

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 31459/GRFVG del 20/12/2022 SAPI - UD/AIA/77-R

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla AZIENDA AGRICOLA BERLET DI FONGA AUGUSTO E FRANCO S.S. presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale n. 22295/2014;

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 (Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante “D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il DM 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2047 dell'8 novembre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto dell'Azienda Agricola Berlet di Fonga Augusto e Franco S.S. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Remanzacco (UD), via Buttrio, 19, frazione Orzano, di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Remanzacco (UD), via Buttrio, 19, frazione Orzano, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

Visti i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2043 del 29 ottobre 2014, n. 2717 del 14 settembre 2017 e n. 3168 del 23 ottobre 2017, con i quali è stata aggiornata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 2047/2011;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per l'Azienda Agricola Berlet di Fonga Augusto e Franco S.S., il termine del 28 febbraio 2021, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5208 del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2020 - 2021 - 2022";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5265 del 30 dicembre 2020, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2021";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 6536 del 17 dicembre 2021, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2022";

Vista la domanda datata 23 febbraio 2021, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 25 febbraio 2021, acquisita dal Servizio competente il 26 febbraio 2021 con protocollo n. 10998, con la quale l'AZIENDA AGRICOLA BERLET DI FONGA AUGUSTO E FRANCO S.S. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Remanzacco (UD), via Buttrio, 19, frazione Orzano, identificata dal codice fiscale 01360380305, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con il decreto n. 2047/2011, come aggiornata e rettificata con i decreti n. 2043/2014, n. 2717/2017 e n. 3168/2017, inviando un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot. n. 17472 del 25 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 2 aprile 2021, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere

le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 41292 del 27 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Remanzacco (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;
- 2) ha convocato, per il giorno 24 agosto 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 24 agosto 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) la Conferenza di Servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori, risulta che la tariffa dovuta ai sensi del D.M. 24/04/2008 e della L.R. 11/2009, pari a € 637,50, è stata interamente versata;
- 2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 44498 del 12 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare proprie competenze considerato che dalla documentazione presentata dal Gestore non si evince la presenza di scarichi di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia fuori fognatura;
- 3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 25896 /P / GEN/ AIA del 23 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 45690, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni e ha chiesto integrazioni;
- 4) il rappresentante del Comune di Remanzacco ha dichiarato, nell'ambito della Conferenza di servizi, la conformità urbanistica dell'impianto, si è allineato, in merito all'autorizzazione allo scarico, alla richiesta di integrazioni dell'ARPA e ha ricordato, riguardo alla classificazione di industria insalubre, che l'allevamento in parola è classificato come industria insalubre di I Classe;
- 5) il rappresentante della regione ha evidenziato che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento ha ritenuto necessario che il Gestore fornisca le seguenti integrazioni:
 - a. la valutazione di impatto acustico deve essere firmata anche dal tecnico competente in acustica;
 - b. il Piano di Utilizzazione Agronomica;
 - c. definire nel dettaglio il ciclo produttivo ai fini del calcolo della capacità massima dell'allevamento, specificando gli sfofamenti con il relativo peso degli animali, tenendo conto della superficie libera a disposizione in base alla normativa sul benessere dei suini (D. Lgs. 122/2011);
 - d. chiarire se all'interno del mangimificio sono presenti dei mulini per la molitura di cereali e, in caso affermativo, definire la produzione giornaliera massima; se quest'ultima fosse superiore a 500 kg/giorno, l'attività deve essere autorizzata ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/2006;
 - e. giustificare il risultato ottenuto con il software BAT TOOL per l'azoto escreto che esce dal range dei BAT AEPL;

- f. compilare il campo note della scheda L, giustificando l'applicazione o meno delle relative tecniche.
- 6) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire le seguenti integrazioni, da fornire all'Autorità competente entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della conferenza stessa:
- a. integrazioni secondo quanto richiesto da ARPA nella nota allegata al presente verbale;
 - b. integrazioni richieste dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento come sopra riportato.

Vista la nota prot. n. 48432 del 6 settembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore, al Comune di Remanzacco (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 24 agosto 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;
- 3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota dell'1 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 65886, con la quale il Gestore ha chiesto una proroga di 60 giorni, del termine per la presentazione della documentazione integrativa di cui alla nota regionale del 6 settembre 2021, al fine di una puntuale valutazione sulle nuove collocazioni delle diverse tipologie di rifiuto e l'eventuale realizzazione di coperture, come suggerito da ARPA FVG in sede di visita ispettiva;

Vista la nota prot. n. 68319 del 15 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha concesso al Gestore la proroga richiesta, fissando al giorno 3 febbraio 2022, il termine per l'invio delle integrazioni;

Vista la nota dell'1 febbraio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 2 febbraio 2022 con protocollo n. 5363, con la quale il Gestore ha chiesto un'ulteriore proroga di 30 giorni, del termine per la presentazione della documentazione integrativa di cui alla nota regionale del 6 settembre 2021, a causa di problemi sorti per l'emergenza sanitaria COVID-19;

Vista la nota prot. n. 7203 del 10 febbraio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha concesso al Gestore l'ulteriore proroga richiesta, fissando al giorno 5 marzo 2022, il termine per l'invio delle integrazioni;

Vista la nota del 24 febbraio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 10348, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 6 settembre 2021;

Vista la nota prot. n. 17531 del 28 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Remanzacco (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore in data 24 febbraio 2022;
- 2) ha convocato, per il giorno 13 maggio 2022, la seconda Conferenza di servizi per

l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 13 maggio 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 14216 /P / GEN/ AIA del 12 maggio 2022, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 27464, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, chiesto integrazioni, proposto alcune prescrizioni e fornito il Piano di monitoraggio e controllo;

2) il rappresentante della Regione ha specificato che il Servizio SAPI, contattato per le vie brevi il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha rilevato, riguardo a quanto indicato da ARPA nella nota suddetta per i prelievi idrici, che il Gestore è autorizzato a derivare acqua pubblica con decreto n. LLPP/B/4696 REP. 887 del 18 agosto 2006, con scadenza in data 31 dicembre 2025;

3) il rappresentante del Comune di Remanzacco, si allinea, nell'ambito della Conferenza di servizi, alla richiesta di integrazioni di ARPA in merito all'autorizzazione allo scarico;

4) il rappresentante del Gestore ha chiesto che, unitamente alla trasmissione del verbale della Conferenza di servizi, vengano inviati anche il quesito formulato al CRPA in merito all'applicazione delle BAT per gli allevamenti intensivi di suini e la relativa risposta;

5) il rappresentante della Regione ha evidenziato che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha ritenuto necessario che vengano fornite le seguenti integrazioni:

- a. il Piano di Utilizzazione Agronomica;
- b. adeguamento tra quanto scritto nella tabella 3 "*Consistenza dell'allevamento*" a pag. 16 della Relazione tecnica trasmessa con le integrazioni relative alla conferenza di servizi precedente e le dimensioni dei box riportate nelle planimetrie dei capannoni; esplicitare le motivazioni per cui negli stabulari C, D ed E viene computato un numero di posti inferiore a quanto previsto dalla normativa sul benessere dei suini;
- c. chiarire se l'essiccatore funziona con trasferimento diretto o indiretto del calore;

6) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire le seguenti integrazioni, da fornire all'Autorità competente entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa:

- a. integrazioni secondo quanto richiesto da ARPA nella propria nota del 12 maggio 2022;
- b. integrazioni richieste dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento;

Vista la nota prot. n. 30728 del 27 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Remanzacco (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestore risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 13 maggio 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi del 13 maggio 2022;

3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota del 29 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 49225, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 27 maggio 2022;

Viste le note prot. n. 52675 del 15 settembre 2022 e prot. n. 54613 del 23 settembre 2022, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Remanzacco (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestore risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore in data 29 agosto 2022;

2) ha convocato, per il giorno 11 novembre 2022, la terza Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 4 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 5 ottobre 2022 con protocollo n. 57009, con la quale il Gestore ha inviato integrazioni volontarie;

Vista la nota prot. n. 184605 del 14 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Remanzacco (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestore risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa volontaria presentata dal Gestore in data 4 ottobre 2022;

Visto il verbale della terza Conferenza di servizi dell'11 novembre 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 11560 dell'8 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 226426, con la quale il Comune di Remanzacco:

a) ha accertato che non sussistono motivi ostativi, sotto il profilo urbanistico, all'accoglimento dell'istanza di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale;

b) ha inviato il decreto prot. n. 11369 del 2 novembre 2022, con il quale il Sindaco del Comune di Remanzacco ha disposto, ai sensi dell'articolo 216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, che l'attività svolta dal Gestore è classificata "INDUSTRIA INSALUBRE DI PRIMA CLASSE", con riferimento a voce C), attività industriali, punto 1), allevamento di animali

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 35102 /P / GEN/ AIA del 10 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 233543, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, proposto alcune prescrizioni e fornito il Piano di monitoraggio e controllo;

3) il rappresentante del Gestore ha specificato, in relazione a quanto indicato da ARPA nella propria nota del 10 novembre 2022 per il sistema di disinfezione dei mezzi, che tutta l'area di accesso è pavimentata e, in particolare, l'area circostante il sistema di disinfezione è impermeabile;

4) il rappresentante del Gestore ha dichiarato, relativamente a quanto indicato da ARPA nella propria nota in merito alla collocazione delle condotte dell'acqua potabile, che l'acqua dell'allevamento è non potabile ad uso umano;

5) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base dei pareri pervenuti;

6) il rappresentante del Gestore:

a) ha dichiarato, in riferimento alla capacità produttiva dell'allevamento, che nel capannone B, come riportato nella planimetria agli atti, sono presenti 20 box e non 24, come invece indicato nell'elaborato *Ulteriori integrazioni*;

b) ha precisato che, per mero refuso, la larghezza dei trogoli della porzione di capannone A indicata come A1 è pari a 0,29 m invece di 0,39 m, come indicato nella documentazione agli atti e che, di conseguenza, il numero di posti suino viene rideterminato, aumentando di 1 unità per box, corrispondenti a 20 unità totali;

c) ha rivalutato, in riferimento all'applicazione delle BAT, lo stato di applicazione e/o il campo note in particolare per:

- BAT 24;
- BAT 30.

6) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA, alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 248544 del 17 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Remanzacco (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi dell'11 novembre 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Atteso che ai sensi del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-ter, del decreto legislativo 152/2006;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere al rilascio del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'allevamento suinicolo sito nel comune di Remanzacco (UD);

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2047 dell'8 novembre 2011, come aggiornata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2043 del 29 ottobre 2014, n. 2717 del 14 settembre 2017 e n. 3168 del 23 ottobre 2017, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'AZIENDA AGRICOLA BERLET DI FONGA AUGUSTO E FRANCO S.S. con sede legale nel Comune di Remanzacco (UD), via Buttrio, 19, frazione Orzano, presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD), via Buttrio, 19, frazione Orzano, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente provvedimento ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2048 dell'8 novembre 2011, n. 1637 del 9 luglio 2012 e n. 932 del 22 maggio 2014.

3. Il Gestore adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) che è parte integrante

dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:

- a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.
2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.
 3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.
2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Agricola Berlet di Fonga Augusto e Franco S.S., al Comune di Remanzacco (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero della Transizione Ecologica.
2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni,

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

L'Azienda agricola Berlet di Fonga Augusto Franco & C. è dedicata all'allevamento di suini da carne in Comune di Remanzacco, via Buttrio, 19, località Orzano. L'area su cui insiste l'impianto è collocata, dal punto di vista urbanistico, all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Remanzacco come zona E5 "zona di preminente interesse agricolo" e ricade sui terreni distinti catastalmente con il foglio 28, mappali 126, 337, 366, 367.

L'allevamento è situato in un'area prettamente agricola, a circa 1.200 m a sud-ovest dell'abitato di Orzano; le prime abitazioni civili sono collocate a circa 400 m, sia in direzione sud.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L' allevamento, inquadrabile al punto 6.6, lettera b), dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 (*impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)*), consta di nove capannoni, di cui sette esistenti e due da realizzare.

Il ciclo di allevamento si sviluppa per fasi:

- introduzione dei suinetti, acquistati da Ditte esterne, ad un peso di circa 30 kg e sistemati nei box;
- fase di magronaggio, da cui i suinetti escono ad un peso di circa 40 kg. Tale fase non è prevista per tutti i capi, poiché alcuni vengono acquistati ad un peso maggiore;
- fase di accrescimento ed ingrasso, da cui i suini escono ad un peso variabile tra i 45 e i 170 kg, a seconda delle esigenze del mercato.

Alla fine di ogni ciclo, che dura circa 6/7 mesi, viene effettuata la pulizia degli stabulari con idropulitrice e la disinfezione con nebulizzazione di disinfettante.

Poiché in tutti i capannoni sono presenti suini di peso superiore a 110 kg e la superficie libera totale complessiva è pari a 6.020,36 m², la potenzialità massima di allevamento è pari a 5.884 posti suino per ciclo, in base alla normativa sul benessere animale, come riportato nella tabella seguente:

	n. box	SL per ogni box [m ²]	SL totale [m ²]	
Capannone A	A1	20	21,14	422,82
	A2	18	17,11	307,98
	A3	18	17,11	307,98
Capannone B	20	24,58	491,60	
Capannone C	20	25,07	501,40	
Capannone D	24	21,54	516,96	
Capannone E	24	21,54	516,96	
Capannone F	54	13,66	737,64	

	2	13,20	26,40
Capannone G	54	13,27	716,58
	2	13,20	26,40
Capannone R	32	22,62	723,84
Capannone S	32	22,62	723,84

Attualmente non sono realizzati i capannoni R ed S e pertanto, considerata una SL pari 4.572,68 m² l'attuale potenzialità massima di allevamento è pari a 4476 posti suino per ciclo, in base alla normativa sul benessere animale.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L'alimentazione viene fatta per fasi; la razione alimentare è preparata con sistema computerizzato ed è variabile a seconda dell'età dell'animale. Nella fase di preparazione dell'alimento il sistema è dotato di silos per lo stoccaggio dei cereali, di mulino e di altri silos per lo stoccaggio del prodotto macinato, provvisti di impianto di filtraggio delle polveri; da tali silos il prodotto macinato viene collettato all'interno del mangimificio. Il mangime è preparato in tre vasche sotto forma di broda, da cui viene distribuito mediante pompe e condutture in inox suddivise per singola porcilaia. La pulizia dell'impianto è giornaliera mediante l'utilizzo di acqua.

E' presente, altresì, un essiccatore per l'essiccazione le materie prime con un elevato contenuto di umidità.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene prelevata da pozzo e distribuita tramite succhiotti con dispositivo antispreco all'interno dei singoli box.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

In tutti i capannoni la climatizzazione avviene per ventilazione naturale con regolazione delle aperture a controllo della temperatura esterna e quindi interna. Tale regolazione è assicurata da un computer posto sull'esterno di ogni porcilaia.

ENERGIA

L'energia elettrica viene fornita dal Sistema Elettrico Nazionale.

Nell'Azienda agricola non viene utilizzata energia termica.

PRELIEVO IDRICO

L'approvvigionamento di acqua necessario per l'attività di allevamento avviene mediante prelievo da pozzo ubicato entro il perimetro aziendale.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le superfici di emissione sono costituite dalle finestre e, alla sommità dei capannoni A, G ed F, di un cupolino di apertura.

Le altre emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃;
- ✓ CH₄;
- ✓ N₂O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, lo stoccaggio degli effluenti e la loro distribuzione.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto del BAT-AEPL per il fosforo escreto e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca. Relativamente al parametro azoto, le simulazioni effettuate evidenziano un leggero sfioramento del BAT-AEPL (13,32 kg N escreto/posto animale/anno, mentre il BAT-AEPL è compreso

tra 7,0 e 13,0 kg N escreto/posto animale/anno). Si evidenzia che la normativa ritiene cogente il rispetto dei BAT AEL, mentre i BAT AEPL sono dei valori prestazionali indicativi.

Per l'abbattimento delle polveri/odori vengono impiegate le seguenti tecniche: presenza di barriera vegetale lungo tutto il perimetro dell'allevamento, copertura con paglia sminuzzata delle vasche di stoccaggio dei reflui, localizzazione dell'allevamento distante di centri abitati, formulazione del mangime in modo da ridurre le emissioni originate dai capi, utilizzo delle granaglie macinate in locali confinati e stoccate in silos.

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'essiccatore, utilizzato per essiccare i materiali vegetali ad elevato contenuto di umidità, non sono soggette ad autorizzazione in base all'allegato IV, parte I, lettera v-bis) degli allegati alla parte V del d. Lgs. 152/2006.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

All'interno dell'allevamento è presente un mulino ad aria, senza coclee, per la macinazione dei cereali autoprodotti; i quantitativi macinati annualmente ammontano a circa 20.000 quintali ed il mulino, ubicato in un capannone chiuso, è a ciclo chiuso e non è dotato di punto emissivo. Esso aspira i cereali da macinare dai silos e, una volta macinati, sempre tramite un sistema ad aria, li trasferisce ai silos di stoccaggio. Questi ultimi sono stagni e collegati ad un impianto di filtraggio fumi, costituito da filtri a maniche, puliti e sostituiti come previsto dal libretto di manutenzione. Tale attività è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché non rientra nella fattispecie di cui alla lettera v) della parte I dell'allegato IV degli allegati alla parte V del D. Lgs. 152/2006 (impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272, c. 1).

Scarichi idrici

L'allevamento è dotato di servizi igienici presenti nel capannone A, il cui sistema di trattamento è costituito da una vasca condensagrassi e da una vasca Imhoff. Le acque reflue vengono disperse al suolo tramite subirrigazione.

Acque di lavaggio

Le acque di lavaggio derivanti dal lavaggio dei capannoni a fine ciclo vengono raccolte e convogliate alla vasca liquami.

Emissioni sonore

Il gestore identifica come principali sorgenti di rumore il funzionamento degli impianti di ventilazione e di preparazione dell'alimentazione e la presenza degli animali negli stabulari.

Il Comune di Remanzacco ha approvato il PCCA. L'allevamento in questione ricade all'interno della classe II "aree prevalentemente residenziali" e, secondo quanto riportato nella valutazione di impatto acustico redatta nel maggio dal tecnico competente in acustica ambientale, sono rispettati i limiti di immissione e di emissione previsti per l'area.

Effluenti di allevamento

Annualmente vengono prodotti circa 14.110 mc di liquame, stoccato attualmente in quattro vasche, di cui 3 circolari (indicate come O, O1 ed M) ed una rettangolare (indicata come N), di capacità complessiva pari a 5.424 mc, tenendo conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 cm. L'Azienda intende realizzare ulteriori due vasche (indicate come P ed U), portando la capacità complessiva di stoccaggio a 8.974 mc.

Le porcaie esistenti hanno una pavimentazione totalmente fessurata, al di sotto della quale sono presenti dei vasconi per la raccolta delle deiezioni che vengono svuotati verso le vasche esterne con le seguenti modalità:

- tramite paratoie mobili nei capannoni F e G azionate circa una volta alla settimana, anche in funzione delle dimensioni degli animali;
- per trascinazione continua nei restanti capannoni A, B, C, D, E. Il gestore, inoltre, una volta alla settimana aziona delle pompe carrellate per svuotare le vasche sottostanti ed inviare il liquame alla maturazione.

I capannoni non ancora realizzati (R ed S) utilizzeranno il sistema vacuum.

Il liquame raccolto nelle sopra citate vasche viene distribuito sui terreni disponibili con funzione di fertilizzante/ammendante tramite carrobotte munito di interratori.

Mortalità di allevamento

I capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera, ubicata all'interno del magazzino, per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

RIFIUTI

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES D. LGS. 152/2006

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
<ol style="list-style-type: none">1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:<ol style="list-style-type: none">a. struttura e responsabilità;b. formazione, sensibilizzazione e competenza;c. comunicazione;d. coinvolgimento del personale;e. documentazione;f. controllo efficace dei processi;g. programmi di manutenzione;h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:<ol style="list-style-type: none">a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);b. alle misure preventive e correttive;c. alla tenuta dei registri;d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa	APPLICATA	La Ditta ha un sistema di gestione ambientale, ancorchè non formalmente codificato: oggetto di specifica prescrizione. L'Azienda ha adottato un sistema di gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001

	Applicata SI/NO	Note
settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS). Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi: 10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9); 11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12). <i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i> L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.		

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per: <ul style="list-style-type: none"> – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico. 	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.	SI	L'azienda è ubicata a circa 400 m dal più vicino recettore, in zona di aperta campagna
b	Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne: <ul style="list-style-type: none"> – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, – il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, – la pianificazione delle attività, – la pianificazione e la gestione delle emergenze, – la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 	Generalmente applicabile	SI	L'Azienda è dotata di un sistema di gestione della sicurezza, che prevede la formazione degli operatori, anche per quanto riguarda eventuali eventi accidentali

c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, – i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), – le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). 	Generalmente applicabile	SI	L'Azienda è dotata di procedure per eventuali incidenti ed emergenze
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, – le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, – i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, – i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, – i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), – i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	SI	Il gestore controlla e fa controllare quotidianamente il funzionamento delle varie attrezzature presenti
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	E' presente una cella frigo

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche	Generalmente applicabile	SI	L'alimentazione è formulata in

	del periodo di produzione.			funzione dell'accrescimento dei capi
c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	Il gestore acquista il nucleo, caratterizzato dalla presenza di fitasi e proteina grezza
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	SI	

La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0	
	Suini da ingrasso	7,0-13,0	NO
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8	
	Polli da carne	0,2 – 0,6	
	Anatre	0,4 – 0,8	
	Tacchini	1,0 – 2,3 ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche
⁽²⁾ L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame
⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	Mangime autoprodotta, con aggiunta di nucleo acquistato
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili	Applicabilità generale	NO	

Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.		
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2			

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Fosforo totale escreto espresso come P ₂ O ₅	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2	
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4	SI
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0	
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	
	Polli da carne	0,05 – 0,25	
	Tacchini	0,15 – 1,0	
⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche			
⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	
b Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	Riferito alle acque reflue originate dal servizio igienico presente in allevamento
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	NO	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	SI	Riferito alle acque reflue originate dal servizio igienico presente in allevamento

c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	NO	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--

⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
--	------------------------	---------------	-----------------	------

a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	NO	
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	Limitatamente alla ventilazione
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	I capannoni di allevamento sono realizzati in blocchi di Edilteca, dotati di materiale isolante
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	Sostituzione progressiva con lampade a LED
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NO	
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre,	SI	

	- a causa di condizioni climatiche estreme.		
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2			

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo cronoprogramma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. 	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.	NO	La valutazione di impatto acustico dimostra il rispetto dei limiti di legge

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	L'Azienda è ubicata in aperta campagna, a distanza da qualsiasi recettore
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: <ul style="list-style-type: none"> i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più 	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI	Il mulino e il silos sono ubicati in un capannone chiuso e dedicato

		<p>lontano possibile dai recettori sensibili)</p> <p>ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi</p> <p>iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola</p>			
c	Misure operative	<p>Fra queste figurano misure, quali:</p> <p>i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile;</p> <p>ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto;</p> <p>iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile;</p> <p>iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione;</p> <p>v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile;</p> <p>vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.</p>	Generalmente applicabile	SI	
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	<p>Queste includono attrezzature quali:</p> <p>i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale</p> <p>ii. pompe e compressori</p> <p>iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti</p>	La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.	NO	
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	<p>Ciò comprende:</p> <p>i. riduttori di rumore;</p> <p>ii. isolamento dalle</p>	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio	SI	Il mulino è in un locale chiuso

		vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.		
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	SI	Presenza di una barriera arborea perimetrale

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	N.P.	
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	N.P.	
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	NO	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	Non si utilizza siero ma solo acqua
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	SI	
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	NO	
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in	SI	L'impianto per la disinfezione dei locali di stabulazione con nebulizzazione dei prodotti, all'occorrenza, può essere utilizzato come

		particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.		impianto di raffrescamento estivo
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	

c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:			
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
4	Scrubber con soluzione acida		NO	
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	
7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente	NO	

		per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.		
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	NO	Non sono presenti lamentele e/o segnalazioni

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	SI	Ubicazione dell'impianto in zona isolata e con recettori a notevole distanza (abitazione isolata a 400 m)
b	Usare un sistema di stabulazione che	La diminuzione della	SI	Applicata per

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	<p>applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. 	<p>temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>		<p>quanto riguarda la pulizia e la rimozione frequente degli effluenti</p>

c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento. 	<p>L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.</p>	SI	<p>Presenza di barriere vegetali perimetrali</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------

d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi 	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p>	NO	
e	<p>Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio; 	<p>Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.</p>	SI	<p>Paglia sminuzzata, distribuita uniformemente sulla superficie delle vasche scoperte + vasca interrata coperta</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali); 	<p>Generalmente applicabile</p>	SI	<p>Barriera arborea perimetrale attorno a tutto l'allevamento</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Minimizzare il rimescolamento del liquame. 	<p>Generalmente applicabile</p>	SI	
f	<p>Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame; 2. Compostaggio dell'effluente solido; 3. Digestione anaerobica. 		NO	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame; 	<p>Cfr. applicabilità di BAT 19.d.</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Compostaggio dell'effluente solido; 	<p>Cfr. applicabilità di BAT 19.f.</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Digestione anaerobica. 	<p>Cfr. applicabilità di BAT 19.b.</p>		
g	<p>Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame; 2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile. 			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame; 	<p>Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.</p>	SI	<p>Carrotte con interratori</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile. 	<p>Cfr. applicabilità di BAT 22.</p>	SI	
<p>(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11</p>				

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	N.P.	
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	N.P.	
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	N.P.	

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	N.P.	
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	N.P.	
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	N.P.	
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	N.P.	
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	N.P.	

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
--	------------------------	---------------	-----------------	------

a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	SI	Per la vasca di nuova realizzazione
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	SI	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	SI	

b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	SI	Riferito alla prevasca interrata
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NO	
	3. Coperture galleggianti, quali: - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia.	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone	SI	Presenza di paglia sminuzzata e distribuita uniformemente sulla superficie

		naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniacca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	N.P.	
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia. 	I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali. La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone. L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere	N.P.	

Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1			

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	SI	
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	SI	
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	SI	
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	NO	Non sono presenti lagoni
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	SI	Nella vasca di nuova costruzione (O) sono presenti dei pozzetti di controllo. La vasca esistente (M) è periodicamente svuotata, controllati i giunti e risigillati per ottimizzare la tenuta
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	SI	

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.				

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa. 	Applicabile unicamente se: <p>è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli.</p> <p>L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.</p>	NO	
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è	NO	

		necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.		
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: <ul style="list-style-type: none"> - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane. 	NO	
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette. 	SI	
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). 	SI	
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ol style="list-style-type: none"> 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste. 	SI	
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo	SI	

	in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.		
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	SI	
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	SI	
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	SI	
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	SI	

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	NO	
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	NO	
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NO	
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o	SI	Carrotte con interratori ad

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.		almeno 30 cm di profondità
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	SI	

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Intervallo	0 ⁽¹⁾ – 4 ⁽²⁾	SI, l'interramento è contestuale allo spandimento
⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. ⁽²⁾ Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari		

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica ⁽¹⁾	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	L'Azienda si impegna ad effettuare l'analisi degli effluenti. Sarà utilizzato il software BAT Tool limitatamente al calcolo del fosforo
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			SI	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NO	

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	allevamento.				
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	Utilizzo software BAT Tool

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO	Vedi indicazione del PMC

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal	NO	

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	qualità scientifica equivalente.		caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.		
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	

⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NO	
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	NO	

⁽¹⁾La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	
b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	

d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

2. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

2.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini

BAT 30. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Specie animale	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Una delle seguenti tecniche, che applicano uno dei seguenti principi o una loro combinazione: i) ridurre le superfici di emissione di ammoniaca; ii) aumentare la frequenza di rimozione del liquame (effluenti di allevamento) verso il deposito esterno di stoccaggio; iii) separazione dell'urina dalle feci; iv) mantenere la lettiera pulita e asciutta.			NO	
	o. Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale, - sistema di trattamento aria, - riduzione del pH del liquame, - raffreddamento del liquame.	Tutti i suini	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che una fossa profonda non sia combinata con un sistema di trattamento aria, raffreddamento o del liquame e/o riduzione del pH del liquame. 21.2.2017 L 43/255 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT	SI	Viene usata in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale. Il liquame viene rimosso frequentemente e
	1. Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	SI	Il liquame viene rimosso frequentemente e anche se non è presente un sistema vacuum
	2. Pareti inclinate nel canale per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini		NO	
	3. Raschiatore per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini		NO	
	4. Rimozione frequente del liquame mediante ricircolo (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato)	Tutti i suini	Può non essere generalmente applicabile agli	NO	

Tecnica (1)	Specie animale	Applicabilità	Applicat a SI/NO	Note
		allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche. Se la frazione liquida del liquame è usata per il ricircolo, questa tecnica può non essere applicabile alle aziende agricole ubicate in prossimità dei recettori sensibili a causa dei picchi di odore durante il ricircolo.		
5. Fossa di dimensioni ridotte per l'effluente di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato	Scrofe in attesa di calore e in gestazione e Suini da ingrasso	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO	

6. Sistema a copertura intera di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione Suinetti svezzati da Suini da ingrasso	I sistemi a effluente solido non sono applicabili ai nuovi impianti, a meno che siano giustificabili per motivi di benessere degli animali. Può non essere applicabile a impianti a ventilazione naturale ubicati in climi caldi e a impianti esistenti con ventilazione forzata per suinetti svezzati e suini da ingrasso.	NO	
7. Ricovero a cuccetta/capannina (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione Suinetti	BAT 30.a7 può esigere un'ampia disponibilità di spazio.	NO	

		svezziati Suini da ingrasso		
8.	Sistema a flusso di paglia (in caso di pavimento pieno in cemento).	Suinetti svezziati Suini da ingrasso		NO
9.	Pavimento convesso e canali distinti per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di recinti parzialmente fessurati).	Suinetti svezziati Suini da ingrasso	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO
10.	Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di allevamento (liquame ed effluente solido).	Scrofe allattanti		NO
11.	Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	Non applicabile agli impianti esistenti privi di pavimento in cemento.	NO
12.	Bacino di raccolta degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Scrofe allattanti	Generalmente applicabile	NO
13.	Raccolta degli effluenti di allevamento in acqua.	Suinetti svezziati Suini da ingrasso	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO
14.	Nastri trasportatori a V per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Suini da ingrasso		NO
15.	Combinazione di canali per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di pavimento tutto fessurato).	Scrofe allattanti		NO
16.	Corsia esterna ricoperta di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).	Suini da ingrasso	Non applicabile nei climi freddi. Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO
b	Raffreddamento del liquame.	Tutti i suini	Non applicabile se: - non è possibile riutilizzare il calore; - si utilizza lettiera.	NO
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Tutti i suini	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO
d	Acidificazione del liquame,	Tutti i suini	Generalmente applicabile	NO
e	Uso di sfere galleggianti nel canale degli effluenti di allevamento.	Suini da ingrasso	Non applicabile agli impianti muniti di fosse con pareti inclinate e agli impianti che applicano la rimozione del liquame mediante ricircolo.	NO
(1) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.1.1 e 4.1.2				

Tabella 2.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini

Parametro	Specie animale	BAT-AEL ⁽¹⁾ (Kg NH ₃ /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa Come NH ₃	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	0,2 – 2,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	
	Scrofe allattanti (compresi suinetti) in gabbie parto	0,4 – 5,6 ⁽⁴⁾	
	Suinetti svezzati	0,03 – 0,53 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	
	Suini da ingrasso	0,1 – 2,6 ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾	SI Considerando il tipo di pavimentazione adottata il limite superiore del BAT-AEL è 3,6 kg NH ₃ /posto animale/anno, secondo quanto indicato dalla nota (7)

⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.
⁽²⁾ Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 4,0 kg NH₃/posto animale/anno.
⁽³⁾ Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a11, il limite superiore del BAT-AEL è 5,2 kg NH₃/posto animale/anno.
⁽⁴⁾ Per gli impianti esistenti che utilizzano BAT 30 una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 7,5 kg NH₃/posto animale/anno.
⁽⁵⁾ Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 0,7 kg NH₃/posto animale/anno.
⁽⁶⁾ Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a8, il limite superiore del BAT-AEL è 0,7 kg NH₃/posto animale/anno.
⁽⁷⁾ Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 3,6 kg NH₃/posto animale/anno.
⁽⁸⁾ Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7, a8 o 30.a16, il limite superiore del BAT-AEL è 5,65 kg NH₃/posto animale/

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'AZIENDA AGRICOLA BERLET S.S. di Fonga Augusto Franco & C. è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)", presso l'installazione sita in via Buttrio, 19, località Orzano, nel Comune di Remanzacco (UD), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

- la superficie libera nei capannoni esistenti A, B, C, D, E, F e G è pari complessivamente a 4.572,68 m², così suddivisa:

		n. box	SL per ogni box [m ²]	SL totale [m ²]
Capannone A	A1	20	21,14	422,82

	A2	18	17,11	307,98
	A3	18	17,11	307,98
Capannone B		20	24,58	491,60
Capannone C		20	25,07	501,40
Capannone D		24	21,54	516,96
Capannone E		24	21,54	516,96
Capannone F		54	13,66	737,64
		2	13,20	26,40
Capannone G		54	13,27	716,58
		2	13,20	26,40

2. considerato che la superficie minima indicata dalla normativa sul benessere animale è di 1,00 m² per i suini di peso superiore a 110 kg, il numero di posti suino potenziali per ciclo nei capannoni esistenti A, B, C, D, E, F e G è pari a 4.476 capi/ciclo così ripartito:

		n. box	SL per ogni box [m ²]	Posti suino
Capannone A	A1	20	21,14	21 x 20 = 420
	A2	18	17,11	17 x 18 = 306
	A3	18	17,11	17 x 18 = 306
Capannone B		20	24,58	24 x 20 = 480
Capannone C		20	25,07	25 x 20 = 500
Capannone D		24	21,54	21 x 24 = 504
Capannone E		24	21,54	21 x 24 = 504
Capannone F		54	13,66	13 x 54 = 702
		2	13,20	13 x 2 = 26
Capannone G		54	13,27	13 x 54 = 702
		2	13,20	13 x 2 = 26

3. nei capannoni esistenti A, B, C, D, E, F, G non possono essere accasati complessivamente più di 4.476 capi/ciclo;
4. la superficie libera totale, che comprende i capannoni esistenti A, B, C, D, E, F, G e i capannoni da realizzare R ed S è pari a 6.020,36 m², così suddivisa:

		n. box	SL per ogni box [m ²]	SL totale [m ²]
Capannone A	A1	20	21,14	422,82
	A2	18	17,11	307,98
	A3	18	17,11	307,98
Capannone B		20	24,58	491,60

Capannone C	20	25,07	501,40
Capannone D	24	21,54	516,96
Capannone E	24	21,54	516,96
Capannone F	54	13,66	737,64
	2	13,20	26,40
Capannone G	54	13,27	716,58
	2	13,20	26,40
Capannone R	32	22,62	723,84
Capannone S	32	22,62	723,84

5. considerato che la superficie minima indicata dalla normativa sul benessere animale è di 1,00 m² per i suini di peso superiore a 110 kg, il numero totale di posti suino potenziali per ciclo nei capannoni A, B, C, D, E, F, G, R ed S è pari a 5.884 capi/ciclo così ripartito:

		n. box	SL per ogni box [m ²]	Posti suino
Capannone A	A1	20	21,14	21 x 20 = 420
	A2	18	17,11	17 x 18 = 306
	A3	18	17,11	17 x 18 = 306
Capannone B		20	24,58	24 x 20 = 480
Capannone C		20	25,07	25 x 20 = 500
Capannone D		24	21,54	21 x 24 = 504
Capannone E		24	21,54	21 x 24 = 504
Capannone F		54	13,66	13 x 54 = 702
		2	13,20	13 x 2 = 26
Capannone G		54	13,27	13 x 54 = 702
		2	13,20	13 x 2 = 26
Capannone R		32	22,62	22 x 32 = 704
Capannone S		32	22,62	22 x 32 = 704

6. nei capannoni esistenti A, B, C, D, E, F, G, R ed S non possono essere accasati complessivamente più di 5.884 capi/ciclo;
7. prima dell'accasamento dei capi nei capannoni R ed S, il gestore ne deve dare comunicazione alla Regione, ad ARPA FVG, al Comune di Remanzacco e all'ASUFC;
8. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 3,60 kg NH₃/posto animale/anno per i suini da ingrasso, in considerazione della nota (7) di cui alla tabella 2.1 ("BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini") delle Bat Conclusions;
9. relativamente all'attività di molitura dei cereali che viene autorizzata, nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;
10. l'acqua deve essere indicata ed impiegata come "non potabile";

11. il primo controllo sui contenitori degli effluenti non palabili, previsto ogni cinque anni nel Piano di Monitoraggio e Controllo (allegato C alla presente autorizzazione), deve essere effettuato entro un anno dal ricevimento della presente autorizzazione;
12. relativamente al sistema di disinfezione dei mezzi in ingresso nell'allevamento, tutto il disinfettante che sgocciola dai mezzi deve essere convogliato anche manualmente nella griglia di raccolta;
13. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea dovrà essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato prima di riattivare il by pass. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti;
14. il gestore deve trasmettere al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ogni eventuale variazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo le tempistiche previste dall'art. 15 del D.P.Reg. n. 03/Pres d.d. 11/01/2013, commi 4 e 5;
15. il gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Remanzacco;
16. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
17. non devono essere presenti gruppi con animali di peso palesemente difforme e, in caso di animali feriti o malati, essi dovranno essere separati dagli altri ed opportunamente curati nei box dedicati;
18. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche.

Si raccomanda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 03/Pres d.d. 11/01/2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di

una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg-l/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro ¹						

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

1.2 Consumo risorse idriche

¹ Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo	Alimentazione, lavaggi	m ³	A fine ciclo/anno	Contatore registro e

1.3 Consumo energia**Tab. 1.3.1 – Energia**

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore registro e
Combustibili	GPL, ecc.	Kg o l	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

2. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Verifica funzionalità area disinfezione	Controllo visivo assenza di tracce di disinfettanti esternamente all'area di raccolta	Ad ogni utilizzo	Registrazione in caso di anomalia
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo tenuta vasche liquami interrate	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico/scarico gasolio)	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici	Pulizia	Almeno ogni tre anni e, comunque, all'occorrenza	Registro e/o documenti di attestazione di smaltimento dei residui di pulizia
Registrazione funzionamento sistemi abbattimento polveri	Monitoraggio ore di funzionamento	Ad ogni utilizzo	Registro
Controllo/pulizia filtri a maniche dei silos	Verifica ostruzione filtro o rotture filtro, sostituzione se necessario	Almeno settimanale o secondo quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione del costruttore dell'impianto	Registrazione interventi effettuati

3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 4 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

P.U.A. COMPLETO dell'Az. "BERLET" di ORZANO di REMANZACCO (UD)
 - ZONE VULNERABILI -

Aree omogenee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)
- Zona Vulnerabile ai nitrati (ZVN)
- Zona Ordinaria (ZO)

Quadri di valutazione

scheletr o % vol.	CSC meq/100g	Profondità utile radici					
		< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
		pH					
		> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35	> 10			X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno	raro X	occasionale
rischio di incrostamento	basso X	medio	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90) X	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa

Coltura	Precessione colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N_{nex}			
				$N_{nex} =$	N_a	- N_f	- A_n
MAIS	cereali	AIZVN	27,0	280	320	20	20
GIRASOLE	"	"	25,0	100	140	10	30
ORZO	girasole	"	46,0	120	130	10	20
FRUMENTO	soia	"	16,0	120	160	10	30
SOIA	mais	"	16,0	40	70	10	20
VITE	vite		1,0	80	100	10	10
Totali			131,0				

dove:

N_{nex} = azoto da apportare con la concimazione

N_a = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione colturale (in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

N_f = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

A_n = Apporti naturali e azoto reso disponibile dalla mineralizzazione della sostanza organica

P.U.A. COMPLETO dell'Az. "BERLET" di ORZANO di REMANZACCO (UD)
- ZONE NON VULNERABILI -

Aree omogenee:

Alta pianura irrigua (AI)
 Alta pianura non irrigua (ANI)
 Bassa pianura irrigua (BI)
 Bassa pianura non irrigua (BNI)

Quadri di valutazione

scheletro % vol.		CSC meq/100g	Profondità utile radici					
			< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
			pH					
			> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35		> 10			X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno	raro X	occasionale
rischio di incrostamento	basso X	medio	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90) X	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa

Coltura	Precessione colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N _{nex}			
				N _{nex} =	N _a	- N _f	- A _n
MAIS	soia-colza	AIZO	44,0	250	290	10	30
MAIS	girasole	"	6,0	290	330	10	30
MAIS	cereali	"	88,0	280	320	10	30
SORGO	cereali	"	16,0	210	240	10	20
ORZO	mais-sorgo	"	60,0	80	140	10	30
GIRASOLE	frumento	"	6,0	110	140	10	20
SOIA	cereali	"	44,0	35	70	10	30
FRUMENTO	mais	"	63,0	170	200	10	20
MEDICA	medica	"	4,0	15	30	10	10
PRATO PASC.	prato	"	10,0	40	60	10	10
Totali			341,0				

dove:

N_{nex} = azoto da apportare con la concimazione

N_a = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione colturale
 (in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

N_f = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

A_n = Apporti naturali e azoto reso disponibile dalla mineralizzazione della sostanza organica

Piano di utilizzazione dell'azoto:

Coltura	Superficie	Den.	Fabbisogn o effettivo	Tipo refluo	Apporto di Azoto proveniente da reflui per Ha						Apporto di Azoto proveniente da Conc. Chim. Kg/Ha	Kg Azoto totale (2)
					mc	Kg Azoto/mc	Epoca(*)	Kg Azoto apportato/h a	% efficienza Azoto	Kg Azoto utilizzato (1)		
MAIS	44	AI ZO	250	SUINO.	32	2,973	AUT-PRIM	95	60%	57	193	8488
MAIS	6	AI ZO	290	"	32	2,973	AUT-PRIM	95	60%	57	233	1398
MAIS	27	AI ZVN	280	"	32	2,973	"	95	60%	57	223	6019
MAIS	88	AI ZO	280	"	32	2,973	"	95	60%	57	223	19617
SORGO	16	AI ZO	210	"	32	2,973	PRIM EST	95	60%	57	153	2447
ORZO	46	AI ZVN	120	"	32	2,973	AUTUN.	95	60%	57	63	2894
ORZO	60	AI ZO	80	"	32	2,973	"	95	60%	57	23	1375
FRUMENTO	16	AI ZVN	120	"	32	2,973	AUT	95	60%	57	63	1007
FRUMENTO	63	AI ZO	170	"	32	2,973	"	95	60%	57	113	7114
SOIA	16	AI ZVN	40	"	19	2,973	PRIM	56	60%	34	6	97,72
SOIA	44	AI ZO	35	"	19	2,973	"	56	60%	34	1	48,74
GIRASOLE	25	AI ZVN	100	"	32	2,973	AUT-PRIM	95	60%	57	43	1073
GIRASOLE	6	AI ZO	110	"	32	2,973	"	95	60%	57	53	317,5
MEDICA	4	AI ZO	15	"	8	2,973	ESTATE	24	60%	14	1	2,918
PRATO	10	AI ZO	40	"	21	2,973	ESTATE	62	60%	37	3	25,4
VITE	1	AI ZVN	80	"	24	2,973	"	71	60%	43	37	37,19
Totali	472		77130	Totali	14110			41949		25169	51948	51961

La quantità massima di azoto che l'azienda può apportare con i concimi minerali è di **kg 51961**

Produzione degli effluenti zootecnici (vedi comunicazione di spandimento)

Liquame mc	Letame mc	Pollina mc
14110	0	0

RIEPILOGO PUA

TIPOLOGIA CULTURALE	Apporti da reflui				Conc. Chimica kg. /ha	kg. N totali
	KG/HA	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato		
MAIS SORGO	95	32	60	57	219	31400
ORZO FRUMENTO	95	32	60	57	65	8050
GIRASOLE	95	32	60	57	9	296
SOIA	56	19	60	34	6	98
MEDICA	59	8	60	14	0	0
PRATO	62	21	80	37	3	25

TIPOLOGIA CULTURALE	Apporti da reflui				Conc. Chimica kg. /ha	kg. N totali
	N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg		
MAIS	95	32	60	57	219	6142
ORZO - FRUMENTO	95	32	60	57	60	3086
GIRASOLE	95	32	60	57	39	984
SOIA	56	19	60	34	1	49
VITE	71	24	60	43	37	37
Totali						

data

29/09/2022

firma del Tecnico

fonti:
CRPA
ERSA
DGR 536

LIQUAMI ZOOTECCNICI
SUOLI E PAESAGGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
TABELLE E ALLEGATI

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI
DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA
Sede legale: Via 29 Ottobre, 6/B
33033 CODROIPO (UD)
Tel. 0432 924211 Fax 0432 924209
Cod. Fisc. P. IVA 00181710303

